

**ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 86 DEL 29/11/2012**

COMUNE DI CAORLE

***Criteria di programmazione delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande e norme regolamentari e procedurali***

Legge regionale 21 settembre 2007 n. 29
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2026 del 3 agosto 2010
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. (art. 8, c. 1 lett. h, e art. 64, c. 3)
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 31, c. 2, e art. 34)
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 (art. 1)
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35 (art. 12)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 29/11/2012

TITOLO I

ARTICOLO 1 - OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE DI PARCHEGGI PER NUOVE ATTIVITÀ, AMPLIAMENTI E TRASFERIMENTI

ARTICOLO 3 - INDIVIDUAZIONE ZONE DI TUTELA

ARTICOLO 4 - APERTURA DI NUOVI ESERCIZI IN DEROGA NON SOGGETTI A PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 5 - INDIRIZZI PER LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 6 - INDIRIZZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ACCESSORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 31 DELLA L.R. 29/2007

TITOLO II

ARTICOLO 7 - APERTURA DI NUOVI ESERCIZI, TRASFERIMENTO DI ESERCIZI ESISTENTI, AMPLIAMENTO E RIDUZIONE SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 8 - PROCEDURE PER LA SCIA

ARTICOLO 9 - PROCEDURE PER LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 10 - SUBINGRESSO

ARTICOLO 11 - ATTIVITÀ TEMPORANEE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ARTICOLO 12 - PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE DI SOMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DI SAGRE, FIERE, MANIFESTAZIONI RELIGIOSE, TRADIZIONALI

E CULTURALI O EVENTI LOCALI STRAORDINARI

ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI, DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI APPLICATIVE

ARTICOLO 14 - SOMMINISTRAZIONE IN AREE ESTERNE AI PUBBLICI ESERCIZI

TITOLO III

ARTICOLO 15 - SANZIONI

ARTICOLO 16 - ABROGAZIONI

Ambito di applicazione

L'articolo 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni *“potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*, e l'articolo 4, comma 4, della legge 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che *“La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione”*.

Il presente regolamento disciplina:

- al Titolo I, i criteri di programmazione per l'insediamento e l'esercizio nel territorio comunale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 21 settembre 2007 n. 29, giusti i principi dettati dall'articolo 8, comma 1 lettera h), e dall'articolo 64, comma 3, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 che – anche alla luce delle recenti liberalizzazioni (articolo 31, comma 2, e articolo 34 del D.L. 201/2011; articolo 1 del D.L. 1/2012; articolo 12 del D.L. 5/2012) - consentono al Comune di prevedere *“sulla base di parametri oggettivi ed indici di qualità del servizio, divieti e limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per l'uso di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità”*;
- al Titolo II, le norme procedurali.

Per *‘legge regionale’*, citata nel presente regolamento, deve intendersi la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 *“Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”*.

Per *‘SCIA’*, citata nel presente regolamento, deve intendersi la *‘segnalazione certificata di inizio attività’* di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. .

TITOLO I

Criteri di programmazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 1

Obiettivi della programmazione

1. I presenti criteri di programmazione perseguono i seguenti obiettivi prioritari:
 - a) assicurare il corretto sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in armonia con la altre attività economiche e produttive, tenuto conto delle peculiari caratteristiche di città a vocazione turistica e della necessità di contemperare l'interesse della collettività con la libertà di iniziativa economica tutelata dalla Costituzione.
 - b) tutelare l'ambiente urbano, la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico in rapporto all'insediamento degli esercizi di somministrazione nel territorio comunale.
2. Per l'attuazione dei suddetti obiettivi vengono fissati i seguenti criteri di programmazione ai fini della salvaguardia del territorio comunale, assoggettando pertanto al rilascio di apposita autorizzazione l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento - all'interno e verso zone tutelate - degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:

- la dotazione di parcheggi per nuove aperture, ampliamenti e trasferimenti;
- la previsione di impatto acustico;
- le caratteristiche dei trattenimenti accessori.

Articolo 2

Dotazione di parcheggi per nuove attività, ampliamenti e trasferimenti

1. L'apertura e l'ampliamento di un pubblico esercizio e il trasferimento di uno esistente nelle zone di tutela - dall'esterno o all'interno delle stesse - come individuate all'articolo 3, tenuto conto delle criticità di accessibilità veicolare e pedonale all'interno delle stesse e allo scopo di non incrementare le problematiche relative alla sosta ed alla viabilità, sono consentiti – previo rilascio di apposita autorizzazione - nel rispetto della **dotazione di parcheggi** come prevista dal vigente strumento urbanistico comunale, e comunque corrispondente almeno ad uno stallo, da dimostrarsi su presentazione di apposita relazione a firma di tecnico abilitato e relativa planimetria. Nel caso in cui il richiedente non riesca a reperire fisicamente gli spazi destinati ai parcheggi richiesti è prevista la monetizzazione degli stessi.
2. Le aree a parcheggio, come sopra stabilite, devono essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, come risultante da atto di proprietà o dal contratto di affitto degli spazi precisamente identificati, contenente espresso vincolo pertinenziale a favore del pubblico esercizio. Le stesse devono essere liberamente e facilmente accessibili al pubblico, sia al chiuso che all'aperto, e devono essere reperite nelle immediate adiacenze del pubblico esercizio di cui trattasi. Non sono computati al fine dei suddetti spazi eventuali parcheggi esistenti in zona al servizio della collettività indistinta.
3. Le prescrizioni di cui al comma 1 NON si applicano nel caso di subingressi in attività esistenti e funzionanti alla data di approvazione del presente regolamento, a condizione che dagli stessi non derivino ampliamenti della superficie].
4. Per ciò che concerne l'ammontare dell'eventuale monetizzazione degli spazi destinati a parcheggio, si applica la stessa misura economica già prevista per le monetizzazioni negli interventi edilizi.

Articolo 3

Individuazione delle zone di tutela

Zona 1 – Centro Storico: si estende in direzione est da via Altinate, via Pineda, via Eraclea, via del Mare e piazza Miramare; in direzione ovest via S. Andrea, via dello Storione, via della Serenissima, piazza S. Antonio; comprende quindi il centro storico vero e proprio e le sue espansioni commerciali.

Zona 2 – il rimanente territorio di Caorle capoluogo: la zona si estende dal fiume Livenza al fiume Nicesolo.

Zona 3 – Porto S. Margherita e Duna Verde: la zona comprende le località di Porto S. Margherita e Duna Verde e la zona cosiddetta "Altanea" ricompresa fra le due località.

Zona 4 – il rimanente territorio di Caorle: nella zona sono comprese le località di Castello di Brussa, Brussa, Ottava Presa. S. Gaetano, S. Giorgio di Livenza e tutto il rimanente territorio.

Articolo 4

Apertura di nuovi esercizi in deroga non soggetti a programmazione

1. Può essere presentata una specifica SCIA per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai criteri fissati per le zone di tutela, nei seguenti casi:
 - a) nell'ambito di centri commerciali, di cui all'articolo 9 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, aventi superficie di vendita superiore a 1000 mq.;
 - b) all'interno di impianti sportivi e complessi sportivi: palazzetti, piscine, stadi, campi da tennis, ecc.;
 - c) in particolari contesti quali: centri polivalenti frazionali, oratori, biblioteche, musei, sale di cultura ed altre attività culturali, case di cura, parchi pubblici, centri agro-alimentari, mercati all'ingrosso, strutture fieristiche, ecc.;
 - d) in ville e parchi che abbiano interesse artistico o storico (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
2. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente articolo è vincolato al collegamento funzionale e logistico con il contesto/struttura a cui è collegato; tali attività di somministrazione non sono pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.

Articolo 5

Indirizzi per la chiusura temporanea delle attività di somministrazione

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può impartire disposizione in materia di chiusura temporanea della attività di somministrazione per ferie, manutenzioni, etc.

Articolo 6

Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie di cui all'articolo 31 della L.R. 29/2007

1. Per lo svolgimento delle attività accessorie sia all'interno che all'esterno dei locali devono essere rispettate le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose
2. Lo svolgimento di dette attività deve mantenere carattere complementare rispetto alla normale attività di somministrazione e deve avvenire subordinatamente all'ottemperanza alle seguenti norme generali:
 - apparecchi o impianti utilizzati a tal fine devono essere collocati in maniera tale da non intralciare il flusso e la sosta della clientela;
 - non devono essere predisposti elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento;
 - non devono essere spente o attenuate le luci dell'esercizio e il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione di arredi e strutture, onde non assumere la natura e le caratteristiche di luogo di pubblico spettacolo;
 - le forme di trattenimento in parola non possono essere pubblicizzate separatamente all'attività principale di somministrazione;
 - non possono essere previsti in alcun caso il pagamento del biglietto d'ingresso né l'applicazione di aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato;
 - è vietato qualsiasi intrattenimento danzante che coinvolga gli avventori dell'esercizio;
 - dovranno essere evitati affollamenti che possono rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l'incolumità pubblica.

3. È fatta salva la facoltà in capo al Responsabile del Settore comunale competente di disporre, con atto motivato rivolto a determinati esercizi, diverse ed ulteriori limitazioni agli orari, in via temporanea o permanente, al fine di assicurare, sia all'esterno che all'interno del locale, il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, nonché tutelare in via primaria la quiete pubblica.

TITOLO II

Norme procedurali generali

Articolo 7

Apertura di nuovi esercizi, trasferimento di esercizi esistenti, ampliamento e riduzione superficie di somministrazione

1. L'apertura di nuove attività, anche a carattere stagionale, e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sono soggetti, nelle zone indicate all'articolo 3, ad autorizzazione. È altresì soggetto ad autorizzazione l'ampliamento della superficie di somministrazione all'interno delle stesse. L'apertura e il trasferimento di sede negli altri casi, nonché la riduzione di superficie sono soggetti a SCIA.
2. Sono assoggettate ai criteri per le zone di tutela (art. 1, comma 2) anche le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da associazioni e circoli non affiliati di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale.
3. Le attività di somministrazione di cui all'art. 9 della Legge Regionale 29/2007 non sono assoggettate a criteri previsti per le zone sottoposte a tutela; per l'avvio delle stesse è prevista la presentazione di apposita SCIA.

Articolo 8

Procedure per la SCIA

1. La SCIA deve essere redatta su appositi moduli resi disponibili dal Comune e deve contenere – a pena di inammissibilità - quanto segue:
 - a) le generalità del segnalante/richiedente (nome, cognome e codice fiscale),
 - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, nonché – solo nel caso di SCIA - la sussistenza dei requisiti igienico sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali (vale a dire, agibilità e destinazione d'uso);
 - c) l'indicazione dell'ubicazione del locale;
 - d) nel caso di associazione o organismi collettivi, copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.

Nei casi di assenza di quanto sopra indicato, il responsabile del procedimento – entro venti giorni dalla ricezione della Segnalazione Certificata adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

La SCIA deve essere sottoscritta, a pena di nullità, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.

2. La SCIA deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - e) che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;
 - f) che i locali sono conformi alle disposizioni igienico-sanitarie;

- g) che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;
- h) di avere la disponibilità dei locali.

In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione:

- i) pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, conforme al relativo titolo edilizio;
 - j) documentazione previsionale di impatto acustico prevista dall'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
3. Qualora la SCIA non risulti corredata dalla suddetta documentazione, oppure la documentazione sia irregolare e/o incompleta, verrà avviato il procedimento finalizzato alla conformazione come previsto dall'art. 19 della Legge 241/90; decorso inutilmente il termine per la conformazione, il responsabile del procedimento provvederà ad emanare il provvedimento di cessazione dell'attività e rimozione degli effetti dannosi eventualmente prodotti, con conseguente obbligo per l'interessato di presentare una nuova regolare segnalazione certificata.
 4. Nel caso in cui venga accertata la carenza dei requisiti o dei presupposti legittimanti l'esercizio dell'attività segnalata, il responsabile del procedimento adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo i casi in cui sia possibile la conformazione; in tal caso il procedimento sarà quello indicato al precedente comma 3.
 5. Sono fatti salvi i poteri e le disposizioni in capo all'Amministrazione, di cui all'art. 19 della L. 241/90, in ordine all'eventuale adozione, successivamente ai termini previsti dal comma 3 del medesimo articolo, di propri motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività o di rimozione di eventuali effetti dannosi di essa, o all'assunzione di determinazioni in via di autotutela.
 6. L'avvio dell'attività è altresì subordinato all'avvenuta presentazione all'U.L.SS. della SCIA ai sensi dell'articolo 6 del Reg. 852/2004.

Articolo 9

Procedure per la domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione deve essere redatta su appositi moduli resi disponibili dal Comune e deve contenere – a pena di inammissibilità - quanto segue:
 - a) le generalità del segnalante/richiedente (nome, cognome e codice fiscale),
 - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, nonché – solo nel caso di SCIA - la sussistenza dei requisiti igienico sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali (vale a dire, agibilità e destinazione d'uso);
 - c) l'indicazione dell'ubicazione del locale;
 - d) nel caso di associazione o organismi collettivi, copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.

Nei casi di assenza di quanto sopra indicato, il responsabile del procedimento – entro trenta giorni dalla ricezione della domanda – dichiara l'inammissibilità delle stessa, disponendone conseguentemente la relativa archiviazione.

La domanda deve essere sottoscritta, a pena di nullità, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.

Alla domanda deve, inoltre, essere allegata la seguente documentazione:

- e) pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, conforme al relativo titolo edilizio;
- f) documentazione previsionale di impatto acustico prevista dall'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- g) documentazione attestante la dotazione di parcheggi (di cui al precedente articolo 2);
- h) idonea documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- i) dichiarazione dalla quale si evince che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992.

2. La domanda deve ritenersi accolta qualora – nel termine di centoventi giorni – non venga comunicato il provvedimento di diniego o di interruzione del procedimento.
3. Qualora la domanda sia completa di quanto indicato nei punti da a) a d), ma non sia corredata totalmente o parzialmente dalla documentazione sopraindicata, nel termine di centoventi giorni viene inviata comunicazione di accoglimento dell'istanza, assegnando il termine massimo di 180 giorni per il completamento della stessa; dalla data di ricevimento della documentazione decorre nuovamente il termine di centoventi giorni per la conclusione del procedimento; qualora, invece, il termine di 180 giorni per il completamento della documentazione trascorra infruttuosamente, viene inviata comunicazione di archiviazione della domanda.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e il successivo avvio dell'attività sono subordinati all'avvenuta presentazione all'U.L.SS. della SCIA ai sensi dell'articolo 6 del Reg. 852/2004.

Articolo 10 Subingresso

1. Il subentrante nella gestione o nella titolarità di un esercizio o il subentrante per causa di morte, già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010, può iniziare l'attività previa presentazione al Comune di apposita SCIA.
La stessa deve contenere – a pena di inammissibilità - oltre a quanto indicato al precedente articolo 9, comma 2, i seguenti elementi essenziali:
 - a) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e gli impianti, nonchè la superficie di somministrazione;
 - b) dichiarazione di aver presentato all'U.L.SS. la SCIA di aggiornamento della registrazione sanitaria.
 - c) apposita attestazione di trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda commerciale redatta dal notaio;
 - d1) (*in caso di subingresso senza modifiche*) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come disciplinata dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
 - d2) (*in caso di subingresso con modifiche*) documentazione previsionale di impatto acustico prevista dall'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. In ogni caso, decade dal diritto di esercitare l'attività il subentrante che – a norma dell'articolo 17, comma 1 lettera a) della legge regionale - non inizia l'attività entro il termine di centottanta giorni dalla data di decorrenza del contratto di cessione in gestione o titolarità della corrispondente azienda o ramo d'azienda.
3. Il subentrante non in possesso dei requisiti professionali all'atto del trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività - comunque entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento - solo previa acquisizione degli stessi e presentazione di apposita SCIA al Comune. In ogni caso il subentrante deve sempre notificare il Comune dell'avvenuto trasferimento entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto.
4. Nel caso di subingresso del proprietario dell'attività di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale, ai fini dell'inizio dell'attività, lo stesso deve presentare apposita SCIA.
Qualora il proprietario non segnali l'inizio dell'attività, deve comunque provvedere - entro il termine di 180 giorni dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dal diritto di subentrare - al trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione a terzi, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010.
Entro 30 giorni dall'avvenuta scadenza/risoluzione del contratto, il proprietario deve darne comunque notizia al Comune.
5. Il cambio della ragione/denominazione sociale, senza cessione di quote, deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni dal verificarsi di detta modifica.

6. Nel caso di cessione di quote societarie con contemporaneo mutamento della persona del legale rappresentante o del soggetto delegato all'esercizio dell'attività di somministrazione, il cessionario può continuare l'attività senza interruzioni, previa comunicazione al Comune in cui ha sede l'esercizio, alle stesse condizioni del dante causa, purché – qualora non ne fosse in possesso da subito - entro novanta giorni dall'atto di cessione documenti il possesso dei requisiti professionali di cui articolo 71 del D.Lgs. 59/2010. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune dispone la sospensione dell'attività fino al momento della regolarizzazione e, comunque, per non oltre trecentosessantacinque giorni dalla data dell'atto di cessione delle quote societarie, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività.

Articolo 11

Attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti professionali ma solamente di quelli morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010.
2. Le attività sono consentite per una durata non superiore a n. 30 giorni consecutivi e comunque per un massimo di tre manifestazioni analoghe in un anno solare e nella medesima ubicazione, come previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge regionale;
3. Nel caso di associazioni, comitati, gruppi o altri organismi collettivi, in allegato alla SCIA di cui al comma 1 deve essere prodotta copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.
4. L'organizzazione di una manifestazione in cui è prevista l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione, da effettuarsi da parte degli organizzatori almeno 10 giorni prima dello svolgimento della stessa, cui farà seguito la procedura di cui al successivo articolo 12.
5. In occasione di manifestazioni non gestite dal Comune le attività temporanee di somministrazione all'interno dell'area individuata dagli organizzatori sono ammesse solo previo consenso degli stessi.

Articolo 12

Procedure per le attività temporanee di somministrazione in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, anche privi di qualsivoglia attività spettacolistica o di intrattenimento è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività corredata da una sintetica relazione descrittiva, planimetrie e dichiarazioni di conformità degli impianti (elettrico e gas, solo per le strutture provvisorie) e del corretto montaggio delle strutture. Nella stessa deve essere dichiarato il rispetto delle norme igienico-sanitarie, compresa la presentazione all'U.L.SS. della SCIA ai sensi dell'articolo 6 del Reg. 852/2004. Tutta la documentazione va sottoscritta dal soggetto che presenta la SCIA, il quale diventa unico responsabile dell'attività dichiarata. Lo stesso deve firmare anche la succitata relazione descrittiva e la planimetria, che pertanto non vanno firmati da un tecnico abilitato salvo che l'organizzatore non lo ritenga opportuno.
2. Le attività di cui al comma 1 sono comunque subordinate a quanto previsto all'articolo 11, comma 4, e – se del caso – al preventivo ottenimento della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
3. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia svolta contestualmente ad una manifestazione che prevede attività spettacolistica o di intrattenimento, è prevista la verifica di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. da attivarsi secondo le procedure previste dal vigente Regolamento comunale per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento, e delle manifestazioni temporanee.

Articolo 13

Disposizioni particolari, definizioni ed interpretazioni applicative

1. REQUISITI MORALI

I requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività sono quelli stabiliti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010, e pertanto non si applicano gli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

2. PRESENZA DEL TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, PROCURATORE E PREPOSTO

La presenza all'interno dell'esercizio dei soggetti in questione può non essere continuativa: gli stessi possono assentarsi temporaneamente, per motivi personali o comunque connessi alla gestione aziendale, lasciando ad altri dipendenti o collaboratori le direttive sulla conduzione e gestione dell'attività.

Perché si instauri un rapporto di effettiva "sostituzione" occorre che l'opera prestata dal dipendente o collaboratore – che deve parimenti possedere i requisiti morali professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 - abbia i caratteri dell'abitudine, continuità e permanenza, e che lo stesso abbia il potere di contrarre obbligazioni, fare acquisti, eseguire pagamenti, ecc. .

3. DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE "PRO-TEMPORE" [vedi nota 1]

In caso di decadenza/revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un titolare "pro tempore" per affidamento in gestione, l'avvio di procedimento va trasmesso anche al proprietario dell'azienda. Il successivo atto di decadenza/revoca va trasmesso in copia al proprietario, il quale - entro 180 giorni dalla data di emanazione dello stesso - deve richiedere la reintestazione dell'autorizzazione o provvedere alla cessione in proprietà o affitto dell'azienda medesima.

4. SUBINGRESSO

- In gestione o titolarità 'pro-tempore'

La legge regionale prevede la presentazione della comunicazione di subingresso solo nei casi di trasferimento della titolarità dell'esercizio, nulla dicendo invece per quanto attiene il trasferimento in gestione. È pertanto uniformata la procedura assoggettando in entrambi i casi il subentro alla presentazione di un'apposita SCIA.

- In proprietà dell'azienda

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale sul subingresso, considerato che l'azienda è un 'bene', la stessa è trasferibile ad altri a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge medesima in capo al proprietario; diversamente per l'esercizio dell'attività è indispensabile il possesso dei requisiti medesimi.

5. PROCURATORE-PREPOSTO [vedi nota 2]

In riferimento ai contenuti della risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 75219 del 23 marzo 2012 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 20 luglio 2012, in caso di società, associazioni o organismi collettivi il possesso dei requisiti professionali, disciplinati dall'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010, è richiesto al legale rappresentante o ad un suo delegato. Il decreto medesimo prevede, inoltre, che detti requisiti devono essere posseduti anche dalle imprese individuali nella persona del titolare ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. A tal riguardo, nel decreto legislativo 59/2010 non vi sono disposizioni in materia di forma dell'atto ai fini dell'indicazione del soggetto che deve essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività.

Considerato, altresì, quanto ribadito dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 2026 del 3 agosto 2010, ovvero che sia il procuratore che il preposto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande possono essere qualificabili come soggetti preposti all'attività commerciale, si ritiene possibile ma non indispensabile la figura del procuratore - così come prevista dalla legge regionale – lasciando la scelta alla società che intende avvalersi della persona in questione.

6. RINUNCIA DEL PROCURATORE-PREPOSTO

6.1 Qualora il procuratore-preposto informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. alla società, titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere

dall'incarico ricevuto, il Comune notifica alla società titolare l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) della legge regionale, assegnando un tempo massimo di 30 giorni per la sostituzione del procuratore.

In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga di detto termine per un massimo di altri 30 giorni concessa su richiesta della società per comprovati e documentati motivi, comunque disponendo la sospensione dell'attività dell'esercizio durante tale periodo di proroga.

6.2 Qualora il preposto, unico effettivo conduttore di un singolo esercizio, informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. al titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dalla nomina, il Comune dà avvio al procedimento di sospensione dell'attività assegnando un tempo massimo di 30 giorni per la sostituzione.

In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la sospensione dell'attività.

7. AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI PRIVATI NON AFFILIATI

La legge regionale stabilisce che anche i circoli privati non affiliati di cui all'articolo 2, comma 4, devono essere soggetti a programmazione. Pertanto si ritiene di subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di dette forme nelle zone di tutela.

8. CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITÀ EDILIZIA **[vedi nota 3]**

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e circoli privati, affiliati e non, devono essere conformi alle norme in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso degli stessi.

Articolo 14

Somministrazione in aree esterne ai pubblici esercizi

1. Per l'utilizzo di eventuali aree esterne da adibire alla somministrazione, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'esercente, se private; devono essere rispettate le norme urbanistiche ed edilizie, nonché quelle in materia di impatto acustico.
2. La somministrazione su area esterna è subordinata all'avvenuta presentazione all'U.L.SS. della SCIA ai sensi dell'articolo 6 del Reg. 852/2004.

TITOLO III

Norme finali

Articolo 15

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione del principio di specialità in relazione alle singole fattispecie previste dalle disposizioni normative statali e regionali in materia, l'inosservanza alle prescrizioni contenute nel presente regolamento sono punite, ai sensi degli artt. 10 e 11 della Legge 24.11.1981 n.689, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 100,00).

2. In caso di recidiva si applicherà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 (pagamento in misura ridotta euro 200,00).
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due o più volte nell'arco temporale dell'anno solare o nel corso di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della prima violazione.
4. L'Autorità amministrativa, con Ordinanza, può disporre l'obbligo di sospendere e/o cessare una determinata attività. L'inottemperanza a tale obbligo, fatto salvo quanto già previsto dall'art. 650 del C.P., comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 600,00 (pagamento in misura ridotta euro 150,00).
5. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni contenute nel presente Regolamento, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689, nonché alle disposizioni normative contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni alle norme dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali.

Articolo 16
Abrogazioni

Sono abrogate le precedenti disposizioni approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 24.03.2011 ad oggetto "*Criteria transitori per l'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande*".

Note

1. **DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE "PRO-TEMPORE" [art. 16, c. 3]**

La norma in questione intende tutelare la proprietà dell'azienda (da intendersi come 'bene' e non semplice titolarità di autorizzazione) per motivi non direttamente imputabili al proprietario bensì alla parte affittuaria.

2. **PROCURATORE-PREPOSTO [art. 16, c. 5]**

Di norma la cancellazione del procuratore dal Registro Imprese avviene per iniziativa della società. Qualora la società non intenda far ciò, il procuratore deve istaurare un contraddittorio in merito al quale si pronuncerà il Giudice delle Imprese presso il Tribunale.

Pertanto la comunicazione del procuratore di recedere dalla carica va intesa come "perdita dei requisiti professionali" e di conseguenza deve essere dichiarata la decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1 lettera c), della legge regionale.

Dato atto che spesso tali rinunce sono conseguenti a scelta unilaterale, si ritiene comunque di non penalizzare l'attività e pertanto, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale per le modifiche di quote societarie, di concedere la continuazione dell'attività per un massimo di 30 giorni, ritenuto tempo congruo per la nomina di un sostituto, salvo ulteriore proroga di detto termine per un massimo di altri 30 giorni, concessa su richiesta della società per comprovati e documentati motivi, e comunque disponendo la sospensione dell'attività dell'esercizio durante tale periodo di proroga.

Stessa procedura di sostituzione va applicata anche per il preposto con l'eccezione che in questo caso non opera la decadenza dell'autorizzazione, rimanendo in carico al titolare o al procuratore il possesso dei requisiti professionali, e di conseguenza viene disposta solo la sospensione dell'attività.

3. **CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITÀ EDILIZIA [art. 16, c. 7]**

L'interpretazione data di seguire la sola norma in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso dei locali, deriva sia dalle disposizioni dell'articolo 32, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, al disposto dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 235/2001, e dalle sentenze T.A.R. Veneto n. 1661 del 17 gennaio 2008 e T.A.R. Puglia n. 1653 del 2 aprile 2008 che ribadiscono che, per le attività di cui trattasi, "il solo rispetto delle prescrizioni in materia edilizia, da intendersi evidentemente come osservanza della disciplina delle modalità costruttive (con particolare riguardo alle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze), che è cosa ben diversa dal controllo sull'assetto del territorio e sul corretto sviluppo urbanistico, aspetti questi di sicuro appannaggio delle norme, per l'appunto, urbanistiche".
